COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

8.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi (*Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (587-*B*) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 3, 4, 5

BIANCHINI GIOVANNI, *Relatore* 3, 5

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 3, 5

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13.

FRANCO BONFERRONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi (Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (587-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi » già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 ottobre 1983 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° dicembre 1983.

L'onorevole Bianchini ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. La prima modifica è di carattere puramente formale in quanto il Senato ha ritenuto opportuno fare riferimento al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, anziché al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982 n. 873, dal momento che la validità di quest'ultima era scaduta il 20 settembre 1982.

La seconda modifica riguarda l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, che non può essere inferiore a 90 giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria. Inoltre, le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacità del deposito. In caso di necessità, viene lasciata al ministro dell'industria la possibilità di aumentare l'entità delle scorte.

Il Senato ha altresì sostituito il sesto comma dell'articolo 1 della legge n. 22 con un altro in base al quale il ministro dell'industria stabilisce annualmente l'entità delle scorte per gli impianti di lavorazione, sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entità delle scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricità. Tale norma è stata fatta in riferimento al fatto che alcuni impianti di raffinazione lavorano per l'estero, il che significa che il loro prodotto non può rientrare nel calcolo delle scorte. Vi è poi da ricordare che, al riguardo, presso il TAR del Lazio è pendente una vertenza, per cui si rende quanto mai necessaria una regolamentazione della materia.

Mi rendo conto della necessità di approvare quanto prima il disegno di legge, ma la modifica apportata dal Senato circa il problema della « temporanea importazione » rimane piuttosto oscura. Gradiremmo in proposito una precisazione da parte del Governo.

Un'altra modifica riguarda l'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori, esclusi quelli di gas di petroli liquefatti. Infatti, per le importazioni dei produttori di elettricità l'obbligo della scorta è ricompreso nei limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 776.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione del testo così co-

me è pervenuto dal Senato per due ragioni fondamentali: la prima è l'urgenza della determinazione legislativa di una materia che ne è priva; la seconda è che verrà a scadere il decreto ministeriale a vigenza trimestrale emanato dal Ministero dell'industria l'8 ottobre scorso.

Prendo atto dell'opinione favorevole espressa dal relatore nei confronti del provvedimento sia pure con un rilievo problematico nei confronti di un solo punto del testo licenziato dal Senato. Esattamente al quinto comma si precisa che il ministro, nel determinare le scorte per gli impianti di lavorazione, deve tenere conto di tutta la materia prima, lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente.

Si tratta di un criterio che è sempre stato adottato, quindi questa norma non innova niente, ma serve semplicemente a confermare un comportamento costantemente seguito negli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda la modifica avanzata dal relatore, debbo dire che a mio avviso questa non potrebbe fare altro che determinare un lungo contenzioso, con il risultato di aggravare l'onere delle scorte nei confronti degli altri soggetti.

Il Governo non può fare altro che riconfermare la piena disponibilità al riesame di tutto il regime delle scorte, ivi compreso questo aspetto, nel più generale ambito del riordino dell'intera materia. Invita pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo che è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituito dai seguenti commi:

« L'adeguamento delle scorte di riserva eccezionalmente anche in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è disposto, in caso di necessità da valutarsi con riferimento all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma – esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per olii lubrificanti – ha decorrenza dal 1° ottobre 1983. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno emanate disposizioni regolamentari per l'adempimento dell'obbligo ».

Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, sono sostituiti dai seguenti commi:

« L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non può essere inferiore a 90 giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacità del deposito.

In caso di necessità, da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigiona-

menti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e al secondo comma può essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze ».

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente l'entità delle scorte per gli impianti di lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entità delle scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente ».

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 - esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per oli lubrificanti - ha decorrenza dal 1° ottobre 1983.

Per le importazioni dei produttori di elettricità l'obbligo della scorta di cui al comma precedente è ricompreso nei limiti globali di scorta fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli onorevoli Bianchini, Facchetti e Sangalli, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione

in sede di approvazione del disegno di legge 587-B

impegna il Governo

a presentare quanto prima un piano organico di riordino dell'intera materia delle scorte d'obbligo provvedendo in particolare ad armonizzarlo con la legislazione vigente nei paesi della Comunità economica europea.

0/587-B/XII/1

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Dopo le assicurazioni date dall'onorevole Orsini poco fa, presento questo ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento che avevo pensato di proporre alla Commissione.

Si tratta di un impegno che viene richiesto al Governo affinché tenga conto dei ruoli differenziati di coloro che lavorano in conto terzi.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione ?

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto, nel testo trasmessoci dal Senato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi » (*Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (587-B):

Presenti e votanti . . . 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . 21

Voti contrari . . . 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonferroni, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Colzi, Cuojati, Donazzon, Facchetti, Fausti, Ferrari Silvestro, Graduata, Grassucci, Merloni, Napoli, Pellicanò, Picchetti, Provantini, Rocchi, Sanza, Sastro, Spini, Viscardi e Zoso.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO